



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO



trimestrale dicembre 2007 numero 4

E-NEWSLETTER

STAMPA TUTTO
IL DOCUMENTO

Scopri tutte le Newsletters
della Camera di commercio
di Torino!

SOMMARIO		pag.
EDITORIALE		2
ALBO GESTORI AMBIENTALI	Viaggio tra le categorie: la 3	3
	Trasporto rifiuti propri: scadono le ricevute di iscrizione	3
ADEMPIMENTI AMBIENTALI	Impianti Fotovoltaici: incentivi e norme per l'installazione	5
FINANZIAMENTI	LIFE+, il nuovo programma comunitario per l'ambiente	7
ECOAGENDA		8
EVIDENZIATORE	Attivo il Registro Nazionale dei produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE)	9
	Classificazione e caratterizzazione: l'importanza dell'analisi chimica nella gestione del rifiuto	10
	Premio Impresa Ambiente 2007	11
POSTAMBIENTE		12
INCONTRANDO		
... LE ISTITUZIONI	Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, tutela della fauna e della flora	14
... LE IMPRESE	Sotral SpA	15



Editoriale

Con dicembre festeggiamo il primo anno di vita di Torino Ambiente.

Un anno decisamente intenso: in soli quattro numeri la newsletter è cresciuta, si è evoluta, adattandosi a temi e ad esigenze più ampie, dall'energia all'ambiente, pur conservando una specializzazione nel campo dei rifiuti.

Non ci fermiamo qui. Torino Ambiente avvia da questo numero una nuova rubrica dedicata ai finanziamenti. Curata dai Settori Innovazione Tecnologica ed Euro Info Centre della Camera di commercio di Torino, la nuova sezione ha l'obiettivo di far conoscere ad aziende e professionisti le opportunità per reperire risorse a livello regionale, nazionale ed europeo finalizzate alla realizzazione di progetti ambientali. Altra novità è lo sdoppiamento della rubrica "Incontrando". All'ormai assodato dialogo con le istituzioni – ospite di dicembre è la Regione Piemonte – affianchiamo uno spazio completamente dedicato alle aziende, protagoniste di progetti innovativi nel settore ambientale e interlocutori sempre più attenti e sensibili all'argomento. L'iniziativa ci permette di valorizzare la professionalità e i risultati ottenuti dalle imprese della provincia di Torino e di rendere ancora più consistente il nostro rapporto con gli operatori del territorio.

Ringrazio, quindi, per i loro interventi l'Assessorato all'agricoltura, tutela della fauna e della flora della Regione Piemonte e la ditta Sotral spa che inaugura lo spazio "Incontrando le imprese". Un ringraziamento va ancora ad Alberto Cucatto della Provincia di Torino per il suo contributo sugli impianti fotovoltaici: una frontiera innovativa, ma ormai non più solo riservata ai "pionieri".

Questo numero di Torino Ambiente raccoglie, infine, un'ampia serie di articoli su argomenti diversi: dall'attivazione del Registro nazionale dei produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche al Premio Impresa Ambiente 2007. Di fronte al lettore si apre, dunque, un panorama vasto e si presentano numerosi spunti informativi: mi pare il miglior modo per festeggiare con voi questo primo anno di vita e rinnovare il nostro impegno nel proseguire la realizzazione dei prossimi numeri con ancora maggiore entusiasmo.

Auguri a tutti i lettori di Torino Ambiente

IL DIRETTORE RESPONSABILE
Guido Bolatto



Torino Ambiente è reperibile su internet alla pagina web www.to.camcom.it/torinoambiente.

- Chi è interessato a ricevere via mail la **segnalazione automatica** della pubblicazione delle newsletter può accedere alla pagina www.to.camcom.it/iscrizionesito e cliccare sul link "Compilazione del modulo di registrazione".
- Per **iscriversi alla mailing list** "Torino Ambiente" è necessario accedere alla pagina www.to.camcom.it/maillinglist inserendo in fondo il nome, il cognome e l'indirizzo email così come sono stati riportati nel modulo di registrazione al sito (attenzione alle lettere maiuscole e minuscole).
- Nell'eventualità in cui si volesse **cancellare l'iscrizione** dalla mailing list, cliccare, in coda alla pagina www.to.camcom.it/maillinglist, il bottone "Per cancellarsi da una mailing list". Sulla videata che compare sarà possibile selezionare "Torino Ambiente" ed effettuare così la cancellazione.



La redazione di Torino Ambiente augura a tutti i suoi lettori buone feste e un sereno 2008.



VIAGGIO TRA LE CATEGORIE: LA 3

Nella categoria 3 dell'Albo gestori ambientali devono iscriversi le imprese che effettuano il trasporto di rifiuti pericolosi sottoposti a procedure semplificate (ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006) e avviati al recupero in modo effettivo e oggettivo. Questo tipo di iscrizione autorizza al solo trasporto delle tipologie di rifiuti identificate sul Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 161 del 12 giugno 2002 e avviate agli impianti che svolgono le operazioni di recupero in procedura semplificata (vedi circolare del Comitato Nazionale dell'Albo n.1555 del 27 luglio 2007).

Come per la categoria 2, si tratta di una procedura semplificata non soggetta alla prestazione di garanzia finanziaria (fideiussione) ed effettuata mediante comunicazione di inizio di attività; è però dovuta la dimostrazione dei requisiti soggettivi e tecnici pubblicati alla pagina web www.to.camcom.it/albogestoriambientali/requisiti.

La procedura d'iscrizione è disciplinata dalle direttive del Comitato nazionale emesse con circ. n.1961 del 29 dicembre 2006.

Secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, la durata dell'iscrizione è di cinque anni, come per tutte le altre categorie dell'Albo. I provvedimenti emessi prima dell'emanazione del decreto hanno invece una durata di due anni (ai sensi del D.Lgs 22/97).



TRASPORTO RIFIUTI PROPRI: SCADONO LE RICEVUTE DI ISCRIZIONE. INDISPENSABILE RITIRARE IL PROVVEDIMENTO

Dal 31 dicembre 2007 non sono più valide le ricevute di presentazione delle domande d'iscrizione all'Albo gestori ambientali per il trasporto di rifiuti propri non pericolosi o anche pericolosi, ma in quantitativi non eccedenti 30 Kg/l al giorno (art. 212 comma 8 D. Lgs. n. 152/2006) rilasciate prima del 3 agosto 2007. Le ricevute rilasciate dopo questa data hanno, invece, valore per 6 mesi. Sono disposizioni che derivano dalla deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali del 4 luglio 2007, pubblicata sulla G.U. n.178 del 2 agosto 2007.

Di conseguenza è assolutamente necessario ritirare il provvedimento d'iscrizione all'Albo presso la Sezione regionale alla quale l'iscrizione è stata richiesta.

Dalla Sezione regionale del Piemonte non vengono inviati al riguardo solleciti alle imprese. **Il ritiro** del provvedimento deve essere effettuato presso il Settore Ambiente della Camera di commercio di Torino ed è **subordinato alla consegna di:**

- attestazione di versamento tassa di concessione governativa di euro 168,00 sul c.c.p. n. 8003 intestato a Agenzia delle entrate – Centro operativo di Pescara con causale 8617 (tassa non prevista



per ONLUS e cooperative sociali)

- attestazione di versamento diritto annuale 2007 di euro 50,00 sul c.c.p. n. 25077108 intestato a Camera di commercio di Torino - Sezione Regionale Albo gestori ambientali (se non ancora consegnata)
- marca da bollo da euro 14,62.

Se del ritiro si occupa un incaricato, dovrà portare anche delega scritta con allegata la fotocopia del documento di identità del legale rappresentante della ditta delegante. Per una più agevole e veloce gestione è opportuno che associazioni o consulenti con elenchi di imprese concordino per telefono insieme alla Sezione regionale le modalità da seguire.

Il numero del provvedimento e la sua data di emissione dovranno essere utilizzati nella compilazione del formulario di identificazione del rifiuto in sostituzione del numero di protocollo della ricevuta di deposito dell'iscrizione.

Per il ritiro del provvedimento:

Settore Ambiente - Sezione Regionale del Piemonte Albo gestori ambientali

Camera di commercio di Torino - secondo piano

Via San Francesco da Paola 24 Torino

Dal lunedì al venerdì: ore 9 - 12.15

Tel. 011 571 6947/957/940





IMPIANTI FOTOVOLTAICI: INCENTIVI E NORME PER L'INSTALLAZIONE

Un impianto fotovoltaico può essere definito come un dispositivo, il cui elemento base è normalmente costituito da celle di silicio, in grado di convertire la radiazione solare in energia elettrica.

La caratteristica tecnica fondamentale di un impianto fotovoltaico è la potenza di picco, ossia la potenza generata in condizioni standard di insolazione: radiazione di 1.000 W/m² e temperatura dei moduli pari a 25° C. Per ogni KW di potenza sono necessari circa 8 m² di moduli di silicio cristallino.

L'interesse per la tecnologia fotovoltaica deriva da alcune sue caratteristiche peculiari, quali l'ampia e diffusa disponibilità della fonte solare, la possibilità di impiego di superfici marginali, l'elevata affidabilità e durata dell'impianto (25-30 anni), le minime esigenze di manutenzione e la possibilità di produrre energia in vicinanza del carico. Il principale ostacolo alla sua diffusione deriva, invece, dagli elevati costi di acquisto e installazione. Un notevole impulso a livello normativo per la realizzazione di impianti fotovoltaici è scaturito a partire dal 2005 con gli incentivi in conto energia, previsti dal D.M. 28 luglio 2005 e s.m.i. per la durata di 20 anni.

In particolare, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 stabilisce le tariffe incentivanti per KWh prodotto attualmente in vigore e fornisce indicazioni sull'iter autorizzativo da seguire, distinguendo tra impianti industriali (oltre i 20 KW) e non industriali (fino a 20 KW), nonché tra impianti non integrati (ubicati sul suolo), parzialmente integrati e con integrazione architettonica (come definiti all'art. 2 comma 1 b).

Le tariffe incentivanti previste dal decreto e riportate nella tabella, sono differenziate in base alla potenza di picco e al tipo di impianto e, contrariamente ai precedenti Decreti interministeriali del 28 luglio 2005 e del 6 febbraio 2006, tendono a privilegiare impianti di piccola potenza integrati in edifici.

Per accedere agli incentivi, il soggetto responsabile deve far pervenire la richiesta al Gestore dei Servizi Elettrici (GSE, ex GRTN) entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

Le tariffe incentivanti non sono cumulabili con altre forme di promozione dell'energia da fonti rinnovabili o dell'efficienza energetica (art. 9), pertanto non sono riconosciute nei casi in cui: la realizza-

TARIFFE INCENTIVANTI PREVISTE DAL D.M. DEL 19 FEBBRAIO 2007

TABELLA 1

Potenza nominale (kW)	TIPO IMPIANTO		
	Non integrato	Parzialmente integrato	Integrato
$1 \leq P \leq 3$	€ 0,40	€ 0,44	€ 0,49
$3 < P \leq 20$	€ 0,38	€ 0,42	€ 0,46
$P > 20$	€ 0,36	€ 0,40	€ 0,44

zione dell'impianto abbia beneficiato di incentivi pubblici in conto capitale e/o interessi eccedenti il 20% del costo dell'investimento; vengano già riconosciuti certificati verdi o certificati bianchi; oppure si sia beneficiato della detrazione fiscale ai sensi dell'art. 2 comma 5 della Legge n. 289/2002.

Le autorizzazioni necessarie all'installazione di un impianto fotovoltaico variano in funzione del tipo di impianto e della sua ubicazione.

Relativamente alla verifica ambientale, dal Decreto 19 febbraio 2007 e dalla normativa sulla Valutazione di impatto ambientale si evince che:

- la verifica è richiesta in generale per gli impianti industriali (Direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 e s.m.i. e L.R. 40/98). La soglia di potenza al di sopra di cui un impianto si considera industriale è di 20 KW
- sono esclusi dalla procedura di verifica gli impianti industriali collocati secondo criteri di integrazione architettonica su elementi di arredo urbano e superfici esterne di edifici di qualunque genere non ricadenti in aree naturali protette.

L'interpretazione normativa relativamente ad eventuali impianti ubicati in aree protette, pone invece alcune difficoltà: il Decreto 19 febbraio 2007, al comma 8 dell'articolo 5, nell'escludere dalla verifica sia gli impianti integrati sia quelli sotto i 20 KW, dispone l'eccezione "sempreché non ubicati in aree protette" relativamente ad entrambe le condizioni. Ad una interpretazione letterale, pertanto, sembrerebbe che in area protetta vadano assoggettati a verifica tutti gli impianti: integrati o non integrati, indipendentemente dalla potenza. Potrebbero ricadere in questo caso per esempio impianti,



anche molto piccoli, a servizio di rifugi o alpeggi in aree protette, cosa che, dal punto di vista del merito, pare eccessivo, anche nei confronti dello "spirito" della direttiva europea in materia di VIA (97/11 – All. II, 3 a).

Per contrasto si nota anche che, se lo stesso rifugio o alpeggio intendesse installare gruppi elettrogeni a gasolio di potenza fino a 1.000 KW, non sarebbe soggetto ad alcuna autorizzazione né verifica ambientale.

Per installare un impianto fotovoltaico non sono necessarie autorizzazioni di carattere energetico, ma relative a eventuali vincoli di tipo ambientale, paesaggistico o architettonico sul sito in cui l'impianto viene inserito. In assenza di vincoli, è in generale sufficiente la DIA (Dichiarazione Inizio Attività) all'autorità locale (di solito il Comune).

Di seguito si tenta di fornire un elenco il più possibile esaustivo dei vincoli che possono sussistere sui siti interessati per l'installazione di impianti fotovoltaici, vincoli che il proponente dovrà preventivamente verificare presso il comune interessato:

- vincoli paesaggistici derivanti dal D. Lgs. 42/2004 ed eventuale autorizzazione della Soprintendenza per i beni Ambientali e Architettonici
- compatibilità con il Piano d'Area per i Parchi (richiedere parere all'ente Parco interessato)
- compatibilità con il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in caso di fasce fluviali e dissesti
- compatibilità con il PRGC (carta di sintesi dell'utilizzazione urbanistica e della pericolosità geomorfologia, fasce di rispetto da strade, corsi d'acqua, depuratori, cimiteri), ai sensi della L.R. 56/77 - Uso e tutela del suolo
- in caso di interferenza con corsi d'acqua considerati acque pubbliche, per esempio installazione su un ponte, può essere richiesta autorizzazione idraulica (AIPO o Regione Piemonte)
- in caso di Area SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale), il Regolamento Regionale 16/r 2001 richiede la valutazione d'incidenza per le categorie di cui agli allegati A e B della L.R. 40/98
- in caso di aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 30 dicembre 1923 n. 3.267 e L.R. 45/89), è necessaria autorizzazione del Comune o del Servizio Difesa del Suolo della Provincia, secondo la superficie interessata.



Il Decreto 19 febbraio 2007 chiarisce anche che il procedimento unico, di cui all'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, per gli impianti fotovoltaici, non viene attivato nei casi in cui non siano richieste autorizzazioni (solo DIA) e nel caso in cui sia necessario un solo provvedimento autorizzativo, comunque denominato.

Deve, invece, essere richiesta l'Autorizzazione Unica ex D. Lgs. 387/2003 all'autorità competente (in Piemonte le Province) nei casi in cui sia necessaria più di una autorizzazione.

Per gli impianti superiori a 20 KW si richiede che il gestore presenti una comunicazione alla Provincia, così come previsto dal D.P.R. 53/1998 art. 1 comma 3 lettera c), anche in relazione alla funzione di osservatorio sull'energia svolta dal Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche della Provincia di Torino.

Non sono previste abilitazioni o autorizzazioni specifiche per le imprese che progettano e installano impianti fotovoltaici, queste ultime dovranno pertanto essere in possesso degli stessi requisiti richiesti in generale alle imprese che trattano impianti elettrici.

Per maggiori informazioni

GSE - Gestore dei Servizi Elettrici: www.grtn.it

Provincia di Torino:

Sportello Ambiente, Tel 011 8613800/1/2,

sportamb@provincia.torino.it

Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche, Tel 011 8614992,

acucatto@provincia.torino.it

Servizio Valutazione Impatto Ambientale, Tel 011 8613825,

servia@provincia.torino.it

Assosolare - Associazione Nazionale dell'Industria Fotovoltaica,

Tel 06 54220315, info@assosolare.org



LIFE+, IL NUOVO PROGRAMMA COMUNITARIO PER L'AMBIENTE

La Comunità Europea ha predisposto un nuovo strumento finanziario per l'ambiente: LIFE+.

LIFE + raggruppa gran parte degli attuali programmi di sostegno destinati all'ambiente e si articola su tre differenti tematiche:

- Natura e biodiversità
- Politica e governance ambientali
- Informazione e comunicazione.

Il secondo asse "Politica e governance ambientali" è quello di maggior interesse per la Piccole e Medie Imprese e si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

- a) contribuire allo sviluppo e alla dimostrazione di approcci, tecnologie, metodi e strumenti strategici innovativi
- b) contribuire a consolidare la base delle conoscenze per la formulazione, la valutazione *ex ante*, il monitoraggio e la valutazione *ex post* della politica e della legislazione di ambiente

c) fornire un sostegno alla messa a punto e all'attuazione di approcci per il monitoraggio e la valutazione *ex ante* dello stato dell'ambiente e dei fattori, delle pressioni e delle risposte che esercitano un impatto su di esso

d) agevolare l'attuazione della politica comunitaria in materia di ambiente, soprattutto a livello locale e regionale

e) fornire un sostegno al miglioramento della governance ambientale, favorendo una maggiore partecipazione dei soggetti interessati, comprese le organizzazioni non governative, al processo di consultazione e all'attuazione delle politiche.

Lo strumento permette un co-finanziamento dei progetti approvati pari al 50% delle spese ammissibili e prevede un budget totale per l'Italia di circa 16.457.000 euro.

Per ulteriori informazioni su LIFE+:

- Commissione Europea ec.europa.eu/environment/life
- Euro Info Centre della Camera di commercio di Torino www.to.camcom.it/lifepius





Ecco i primi incontri formativi e seminari proposti dal Settore Informazione ambientale per il 2008.

INCONTRI FORMATIVI

ADR 2007. IL TRASPORTO STRADALE DELLE MERCI E DEI RIFIUTI PERICOLOSI - 15 GENNAIO

Si tratta di un incontro formativo finalizzato a fare il punto sull'ADR 2007, esaminando nel contempo alcuni elementi base inerenti alla normativa sul trasporto. Riservato ad un massimo di 35 persone, l'incontro ha un costo individuale di euro 100 + IVA del 20%. Per informazioni e adesioni www.to.camcom.it/ambiente.

MUD

In preparazione alla denuncia annuale dei rifiuti, anche per il 2008 vengono proposte iniziative formative e informative secondo il seguente calendario:

- **5 febbraio:** mattino - Comuni, aziende speciali, consorzi e società di cui all'art. 133 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000; pomeriggio - produttori e trasportatori
- **6 febbraio:** mattino - produttori e trasportatori; pomeriggio - gestori di rifiuti (esclusa "sezione Veicoli")
- **12 febbraio:** mattino - gestori di rifiuti (compresa "sezione Veicoli"); pomeriggio - produttori e trasportatori.

Con uno stile fortemente interattivo, gli incontri hanno l'obiettivo di far conoscere la materia sia sotto l'aspetto normativo che sotto quello delle modalità di compilazione delle schede. Sono destinati a non più di 35 partecipanti. La quota di iscrizione è di euro 50 + IVA del 20%.


SEMINARI

MUD - SEMINARI GRATUITI

La Camera di commercio di Torino organizza anche seminari gratuiti con diversi destinatari:

11 marzo: mattino - Comuni, aziende speciali, consorzi e società di cui all'art. 133 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n.267; pomeriggio - imprese interessate alla sezione Veicoli

12 marzo: mattino - imprese e associazioni
Sono volti a fare il punto circa l'argomento e rispondere ai quesiti dei partecipanti.





ATTIVO IL REGISTRO NAZIONALE DEI PRODUTTORI AEE (APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE)

Entro il 18 febbraio 2008 i produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche già in attività dovranno obbligatoriamente iscriversi al Registro Nazionale, reso operativo dal D.M. Ambiente n. 185 del 5 novembre 2007.

L'istituzione del Registro risponde all'esigenza di definire le quote di mercato dei diversi produttori di AEE, in quanto soggetti tenuti al finanziamento del nuovo sistema di gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). L'iscrizione dei produttori di AEE destinate ai nuclei domestici presuppone l'adesione preventiva a un sistema collettivo al fine di adempiere all'obbligo di finanziamento.

Tra i "produttori di AEE" figurano:

- chi fabbrica e vende apparecchiature elettriche recanti il suo marchio
- chi rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori



- coloro che immettono o importano per primi nel territorio nazionale apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne operano la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza

- i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione.

Il registro è attivo esclusivamente per via telematica e, per fare l'iscrizione, il legale rappresentante dell'impresa deve essere

in possesso della CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il primo accreditamento deve, infatti, essere effettuato dal legale rappresentante che poi, se ritiene, può delegare l'inserimento dei dati necessari per l'iscrizione ad un altro soggetto, a sua volta in possesso della firma telematica (carta CNS).

Ecco le modalità di assolvimento dei costi per l'iscrizione da parte delle imprese con sede legale nella provincia di Torino:

- diritto di segreteria per euro 30,00 da versare sul c/c 311100 intestato a Camera di commercio di Torino via Carlo Alberto 16, Torino. Causale: Diritti Registro Produttori AEE
- tassa di concessione governativa per euro 168,00 da versare sul c/c 8003 intestato "Agenzia delle entrate - Ufficio di Roma 2 - Centro Operativo Pescara - Tasse Concessioni Governative", codice causale 8617 "altri atti"
- imposta di bollo per euro 14,62 da assolvere tramite una marca da bollo da annullare con la data.

Le attestazioni di avvenuto pagamento dei due bollettini e la marca da bollo devono essere scansionate, come richiede il programma, e conservate dall'impresa per eventuali controlli.

Una soluzione alternativa e preferibile, quando possibile, è il pagamento del diritto di segreteria (euro 30,00) e dell'imposta di bollo (euro 14,62) **per via telematica**, utilizzando Telemaco Pay. Per la tassa di concessione governativa (euro 168,00) non esistono modalità diverse rispetto al pagamento tramite bollettino, come sopra precisato.

Sul sito www.registroaee.it è reperibile, tra le altre informazioni, una guida per l'iscrizione al Registro realizzata da Unioncamere con la collaborazione di Federazione Anie ed Ecocerved. Dal sito è anche possibile accedere direttamente al Registro che si trova all'indirizzo www.impresa.gov.it.

Per maggiori informazioni:

Settore Informazione ambientale
Camera di commercio di Torino
via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino
tel. 011 571 6951/0
informazione.ambientale@to.camcom.it





CLASSIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE: L'IMPORTANZA DELL'ANALISI CHIMICA NELLA GESTIONE DEL RIFIUTO.

La normativa europea in materia di rifiuti ha imboccato da anni la strada della classificazione (basti ricordare il decreto Ronchi).

Tutte le successive direttive sono state improntate, correttamente, a mantenere l'attenzione focalizzata sul processo produttivo che genera il prodotto di scarto.

Da un punto di vista operativo, il legislatore ha introdotto un Codice Europeo Rifiuti all'interno del quale, in base al ciclo industriale e alla tipologia d'attività, ogni materiale di scarto trova una sua "cassella di appartenenza" detto appunto "codice CER".

L'approccio descritto presenta vantaggi competitivi, importanti da focalizzare perché costituiscono i capisaldi della corretta gestione del rifiuto, sia in termini aziendali che ecologico-ambientali.

In primo luogo, la filosofia sottostante al CER si sposa correttamente con una gestione industriale per processi, consentendo un Sistema di Gestione Qualità fortemente orientato all'integrazione delle problematiche produttive, ecologico-ambientali e di sicurezza.

In secondo luogo, soprattutto per quelle attività con alto grado di standardizzazione e ingenti volumi di movimentazione, la classificazione CER produce risparmi economici, potendo agire su base documentale, senza onerosi controlli analitici di routine e, come tali, privi di valore aggiunto in termini di contenuto informativo.

A mutare solo parzialmente questo quadro consolidato, le ultime direttive europee hanno introdotto alcune voci CER cosiddette "a specchio", dove la stessa tipologia di rifiuto, in termini di macro classificazione, incontra una discriminante a seconda del contenuto di particolari classi di composti, rendendo lo stesso rifiuto "pericoloso" ("*" appunto) a seconda del quantitativo percentuale di alcuni composti chimici presenti.

La designazione di "pericolosità" porta con sé maggiori oneri economici di smaltimento e di corretta individuazione della procedura di conferimento. Pertanto, risulta essenziale per le aziende poter dirimere con assoluta certezza l'insorgenza di "pericolosità" nella propria tipologia di rifiuto.

Può, in questi casi, tornare utile coadiuvare la classificazione CER con la "caratterizzazione" del rifiuto stesso, termine con il quale si

suole indicare il contributo dell'analisi chimica previa pianificazione accurata dei parametri da ricercare, per dirimere i punti critici e consentire la corretta classificazione.

Spesso, pianificati i parametri da ricercare con professionalità, l'importo dell'attività analitica risulta irrisorio rispetto ai valori economici in gioco e alla certezza per l'imprenditore di aver assolto in modo corretto e sostenibile agli obblighi di legge.

Così intesa, l'analisi chimica non rappresenta più un inutile onere aggiuntivo, bensì uno strumento aziendale che consente al decisore di approdare a scelte con impatto economico positivo.

Per ulteriori informazioni:

Laboratorio Chimico della Camera di commercio di Torino
via Ventimiglia 165 - 10127 Torino
tel. 011 6700111 www.lab-to.camcom.it

COME IDENTIFICARE UN RIFIUTO TRA I CODICI CER (D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152, ALLEGATO D - INTRODUZIONE, PUNTO 3)

3. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99, è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. Nota: i rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.

3.1 Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.

3.2 Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.

3.3 Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al punto 3.1.



2007
premio
impresa
ambiente

PREMIO IMPRESA AMBIENTE 2007

Il 19 dicembre a Roma, presso il Tempio di Adriano, sono stati premiati i vincitori della terza edizione del Premio Impresa Ambiente, promosso dai Ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico, Unioncamere e Camere di commercio di Roma e Milano.

Dei 137 progetti presentati, sono stati premiati: per la categoria Migliore Gestione l'azienda Formula servizi di Forlì (che presta servizi di pulizia in ospedali ed uffici), per la categoria Miglior Prodotto l'Idroplax srl di Altopascio (LU) (che propone un innovativo materiale plastico biodegradabile), e per la categoria Migliore Innovazione di Processo/Tecnologia la ditta ENDURA spa di Bologna (industria chimica che ha brevettato un processo sintetico di produzione del PBO - Piperonil butossido, materiale usato come sinergico nella produzione di insetticidi). Per la categoria Migliore Cooperazione Internazionale il Premio non è stato assegnato.

Le tre imprese vincitrici per l'anno in corso, insieme a quelle che hanno vinto nel 2006, verranno ammesse a partecipare all'edizione 2008 dell'European Business Awards for the Environment.

Per la prima volta, tra una rosa di 49 candidati, è stato anche assegnato il Premio Speciale Giovane Imprenditore, riconoscimento riservato a titolari o dirigenti d'impresa under 40 che si siano distinti per spiccate capacità imprenditoriali, innovazione e attività di ricerca dedicata allo sviluppo ecosostenibile. A vincerlo è stato **Silvio Gentile** (34 anni), socio fondatore e Amministratore Delegato di **Green Utility spa**, di Roma, azienda che in poco tempo ha saputo imporsi come uno dei protagonisti dello sviluppo del settore fotovoltaico.

Per ulteriori dettagli: www.premioimpresambiente.it



✉ La nostra cooperativa svolge prevalentemente attività di raccolta porta a porta e di trasporto di rifiuti. Vorremmo sapere se il trasporto di rifiuti solidi urbani indifferenziati (C.E.R. 200301) deve essere accompagnato da formulario.

Come cooperativa svolgiamo, inoltre, servizi di raccolta in regime di "privativa" con alcune amministrazioni comunali: anche in questi casi è necessario che il trasporto dei rifiuti sia accompagnato da formulario?

Infine vorremmo alcune indicazioni operative:

- la data e l'ora di inizio trasporto da inserire sul formulario si riferisce al momento in cui si effettua la prima "presa" di rifiuti (inizio della raccolta porta a porta) o al momento in cui, terminata la raccolta porta a porta, inizia il viaggio verso il destinatario del rifiuto?
- la quantità di rifiuti deve essere annotata a inizio raccolta (stimata, da apporre su tutte le copie del formulario) o a fine raccolta (stimata con più precisione, sulle ultime tre copie del formulario)?

Carlo Esposito

L'articolo 193, comma 4 del D. Lgs 152/2006 individuando i casi di esclusione dalla tenuta del formulario prevede il "trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico". L'esclusione dall'obbligo del formulario è prevista non solo per il Comune che è il soggetto che gestisce il servizio pubblico, ma anche per ogni altro soggetto individuato dal Comune, nelle forme consentite dalla legge. E quindi anche in caso di subappalto conferito dall'aggiudicatario dell'appalto.

La Circolare Ambiente-Industria del 4 agosto 1998 ha precisato, infatti, che: "in via di principio il trasporto di rifiuti urbani che non deve essere accompagnato dal formulario di identificazione ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/1997, è quello effettuato dal gestore del servizio pubblico nel territorio del Comune o dei Comuni per i quali il servizio medesimo è gestito. Tuttavia, si ritiene che l'esonero dall'obbligo del formulario di identificazione sia applicabile anche nel caso in cui il trasporto dei rifiuti urbani venga effettuato al di fuori del territorio del Comune o dei Comuni per i quali è effettuato il predetto servizio qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

1) i rifiuti siano conferiti ad impianti di recupero o di smaltimento indicati nell'atto di affidamento del servizio di raccolta e traspor-

to dei rifiuti urbani (e a tal fine si ritiene che il concessionario del servizio di raccolta di rifiuti urbani e/o frazioni differenziate di rifiuti urbani debba dotare ogni veicolo adibito al trasporto di una copia dell'atto di affidamento della gestione dal quale risulti, appunto, l'impianto cui sono destinati i rifiuti)

2) il conferimento di tali rifiuti ai predetti impianti sia effettuato direttamente dallo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta. Resta fermo che il trasporto di rifiuti urbani effettuato da un centro di stoccaggio a un centro di smaltimento o recupero deve sempre essere accompagnato dal formulario di identificazione".

È fondamentale, per rispondere al quesito, chiarire se la Cooperativa lavora per conto del Comune come gestore del servizio pubblico, cosa peraltro probabile, ma da accertare di volta in volta nella convenzione/contratto di affidamento.

*Il trasporto di rifiuti urbani o assimilati agli urbani quando viene **effettuato dal servizio pubblico o da soggetto con titolarità del servizio, espressa**, non deve essere accompagnato da formulario.*

Per i rifiuti urbani il D. Lgs. 152/2006 non prevede analogo esenzione per i registri di carico e scarico. In base all'articolo 190 infatti "chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti" è obbligato alla tenuta del registro. La norma non fa distinzione fra tipologie di rifiuto; si riferisce, senza eccezione alcuna, al trasporto di rifiuti non distinguendo tra urbani e speciali né tra pericolosi e non pericolosi.

Per quanto riguarda le indicazioni operative, l'attività svolta dalla cooperativa va qualificata come "microraccolta di rifiuti", intesa come la raccolta della stessa tipologia di rifiuti (individuati, cioè, con identico codice CER) da parte di un unico raccogliitore o trasportatore presso più produttori/detentori, svolta con lo stesso automezzo ed effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile.

In questo caso la normativa vigente (art. 193, comma 11, D. Lgs. 152/2006 e la Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.2 lett. m) prevede una semplificazione: il trasportatore, infatti, può effettuare un'unica annotazione sul proprio registro di carico e scarico a fronte di più formulari emessi (se tenuto alla compilazione dei formulari).

La microraccolta è disciplinata dall'articolo 193, comma 11, D. Lgs 152/2006, nei seguenti termini: "La microraccolta dei rifiuti, in-



tesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, dev'essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni dev'essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato”.

Condizioni del regime di microraccolta sono:

- *la microraccolta deve essere svolta nel “più breve tempo tecnicamente possibile”, che non deve essere confuso con il tempo necessario per il riempimento del mezzo;*
- *il raccoglitore/trasportatore deve essere lo stesso;*
- *i rifiuti non possono sostare sul mezzo per oltre 48 ore (esclusi i giorni festivi) e comunque solo per “esigenze di trasporto” (per esempio, chiusura del destinatario che riaprirà solo il mattino successivo).*

Secondo il punto 2, lettera m) della circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998 sui formulari e i registri “in caso di raccolta di rifiuti speciali della stessa tipologia ed individuati con lo stesso codice (Cer) da parte di un unico raccoglitore/trasportatore presso più produttori/detentori, il raccoglitore/trasportatore provvede ad effettuare un'unica annotazione sul proprio registro di carico e scarico. La registrazione unica, però, dovrà riguardare le utenze servite nell'arco della stessa giornata e dovrà contenere gli estremi dei formulari emessi nell'arco della medesima giornata”.

In considerazione di quanto detto:

- **nella data** del formulario occorre indicare la data di inizio del trasporto (cioè, la data indicata nel campo “Data/ora inizio trasporto” presente nel formulario). L'inciso “Effettuazione del trasporto” va riferito all'inizio del trasporto medesimo e non al suo termine. Infatti, qualora il termine di sette giorni lavorativi venisse calcolato non dalla partenza, ma dal momento finale in cui i rifiuti sono giunti a destinazione, la previsione dell'articolo 190, comma 1, D. Lgs 152/2006 sarebbe svuotata di contenuto precettivo: il termine previsto finirebbe per poter essere dilatato in modo non predeterminabile a seconda della durata temporale del trasporto. Si avrebbero così movimentazioni di rifiuti che, per tutta la durata del trasporto, non risultano in carico a nessuno dei soggetti che li producono o gestiscono, con una pericolosa interruzione della filiera di rintracciabilità dei rifiuti stessi.

Nel caso di microraccolta la data e l'ora di inizio trasporto da inserire sul formulario si riferisce al momento in cui si effettua la prima “presa” di rifiuti.

- **Ai sensi dell'art.190, comma 1 del D. Lgs. 152/2006, le annotazioni nel registro di carico e scarico vanno effettuate con la seguente frequenza:** per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro 10 giorni lavorativi dall'effettuazione del trasporto. Tale termine, entro il quale il trasportatore deve annotare la movimentazione dei rifiuti sul proprio registro di carico e scarico, decorre dalla data di inizio del trasporto/ raccolta.

La previsione del termine accordato ad alcuni operatori per annotare le movimentazioni dei rifiuti sull'apposito registro, comporta la sussistenza di un breve arco di tempo nell'ambito del quale un formulario relativo ad un viaggio già iniziato potrà legittimamente non risultare ancora dal registro di carico e scarico in sede di verifica da parte degli organi di controllo. Dunque, si ritiene che per i raccoglitori/trasportatori di rifiuti che effettuano microraccolta siano ipotizzabili due modalità di compilazione del registro:

1) eseguire una registrazione, “in carico” nel termine di 10 giorni dalla data di inizio del trasporto medesimo ed una seconda registrazione in “scarico” nel termine di 10 giorni dal conferimento al sito finale di destinazione

in alternativa

2) accedere ad una modalità di registrazione contestuale di carico e scarico (con specifica indicazione della data di inizio e di fine del trasporto) rispettato il termine di 10 giorni dalla data di inizio dell'attività purché la registrazione unica, riguardi le utenze servite nell'arco della stessa giornata e contenga gli estremi dei formulari emessi nell'arco della medesima giornata (se il soggetto vi è tenuto).



PostAmbiente risponde a dubbi e domande che le aziende possono incontrare affrontando i temi e la legislazione ambientale. Scrivete a torinoambiente@to.camcom.it, la rubrica darà risposta ai quesiti più diffusi e alle domande di rilievo generale.



LE BIOMASSE DI ORIGINE AGRICOLA UNA FONTE DI ENERGIA DA MASSE SOLIDE, GASSOSE, LIQUIDE

Si intende per biomassa “la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”. (Dir CE/77/01).

Proponiamo di seguito una delle suddivisioni possibili, che si focalizza solo sulle biomasse di origine agricola a finalità energetica, i cosiddetti “biocombustibili”.

In base alla forma fisica si possono distinguere: biomasse solide, gassose - biogas o syngas - e liquide.

La biomassa solida è quella più diffusa e comprende i “prodotti” legnosi: residui delle lavorazioni forestali, scarti di segheria, da gusci di frutta secca, da potature del verde urbano o di fruttifere. Stanno assumendo un’importanza crescente le coltivazioni arboree dedicate, le cosiddette SRF (Short Rotation Forestry) e, in misura minore, le paglie, gli stocchi, i residui di coltivazioni erbacee, la granaia di alcuni cereali.

Il legno viene spaccato, “cippato” (ridotto in scaglie) o pellettizzato per essere reso più uniforme; successivamente, con la combustione in caldaie, è possibile ottenere: calore; calore ed elettricità (negli impianti di grande taglia, sfruttando la così detta cogenerazione) o calore, elettricità e freddo (sfruttando il ciclo frigorifero ad

assorbimento). Poiché la produzione di calore accompagna sempre quella di energia elettrica - la più ricercata attualmente - se il sistema riesce a sfruttarle entrambe, si potrà raggiungere un rendimento complessivo del 90/95%, in caso contrario il 60% dell’energia verrà persa. Ultimamente sta riprendendo credibilità la gassificazione della biomassa, che produce gas anche dalle biomasse solide.

Le biomasse gassose, come quelle liquide, sono utilizzate nei motori, per produrre energia elettrica e calore in impianti di taglia minore. Si ottengono dalla fermentazione anaerobica delle biomasse ad elevato contenuto di umidità: in campo agricolo si tratta di reflui zootecnici, a cui si aggiungono sempre più spesso insilati di mais o sorgo (biomasse solide) per aumentarne la resa energetica. Il biogas così ottenuto può essere poi depurato fino ad ottenere biometano.

Per trattare **le biomasse liquide**, la tecnica più diffusa in Europa sfrutta gli elevati quantitativi di olio che si trovano nei semi di girasole, soia e colza, estratti per spremitura o, più spesso, con solventi chimici, per poi essere bruciati e produrre energia elettrica e calore, oppure essere raffinati e produrre biodiesel. Una seconda via, diffusa in Brasile, sfrutta la fermentazione alcolica di sostanze zuccherine per la produzione di bioetanolo. Il biodiesel e il bioetanolo sono biocarburanti, i biocombustibili utilizzati per generare energia meccanica.

A cura dell’Assessorato Agricoltura, tutela della Fauna e della Flora della Regione Piemonte





SOTRAL SPA

L'IMPRESA SOSTENIBILE È ANCHE COMPETITIVA

“La Sotral SpA è un'azienda di logistica distributiva che ha saputo evolversi da società di trasporto in un gruppo di organizzazione della logistica connessa alla grande ristorazione, con una spiccata propensione verso lo sviluppo sostenibile delle proprie attività”.

Con questa motivazione l'azienda di Torino, da 25 anni specializzata in servizi di logistica distributiva a supporto delle aziende di ristorazione, si è aggiudicata nel 2005 il Premio Impresa Ambiente per la categoria 'migliore gestione'.

A seguito di questo riconoscimento nazionale, l'azienda ha partecipato e vinto, prima in Italia, l'edizione del 2006 dell'European Business Award for the Environment, sempre per la categoria miglior gestione (The Management Award) con il progetto “Ecoefficienza a supporto della ristorazione moderna”.

I due premi sottolineano l'intuizione della Sotral che ha deciso di investire nella ricerca e sviluppo e nella comunicazione ambientale, adottando un modello gestionale basato sul *life cycle thinking* e sulla gestione sostenibile dei propri processi. Le numerose certificazioni volontarie ottenute e implementate sono oggi strumenti per gestire il miglioramento continuo dei processi aziendali, e il monitoraggio dei diversi indicatori ambientali permette di ottimizzare le scelte strategiche di sviluppo e innovazione.

La continua crescita del fatturato aziendale è la conferma che la strategia di sviluppo adottata non è solo ambientalmente e socialmente sostenibile, ma anche vincente dal punto di vista economico.

Info: www.sotral.com





Torino Ambiente
trimestrale dicembre 2007 numero 4
Testata registrata presso il Tribunale di Torino con provvedimento n. 41 del 12 aprile 2007

Direttore responsabile: Guido Bolatto

Redazione: Settore Informazione ambientale, Camera di commercio di Torino
via San Francesco da Paola 24 Torino, tel. 011 5716 950, torinoambiente@to.camcom.it

Coordinamento editoriale: Settore Comunicazione esterna, Camera di commercio di Torino

Impaginazione: Nonsolografica

Fotografie: Europa Audiovisual Service

Torino Ambiente è scaricabile dal sito www.to.camcom.it alla sezione "newsletter" (in Home Page) e alla pagina Ambiente. Gli iscritti alle mailing list dell'Unità Assistenza gestione rifiuti riceveranno via email un avviso ogni volta che uscirà un nuovo numero. È possibile iscriversi alle mailing list direttamente all'indirizzo www.to.camcom.it/servizionline.

LE NEWSLETTER DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO

TOP TECH è la newsletter mensile che contiene le offerte e richieste di tecnologia e le ricerche di partner trasmesse dalla rete degli oltre 60 Innovation Relay Centre, centri europei per la promozione e lo scambio delle tecnologie innovative. Le richieste, tradotte in italiano e selezionate in base al tessuto industriale e produttivo del Piemonte, riguardano prodotti o servizi innovativi, risultati di ricerca, progetti nell'ambito dei programmi europei di R&D. La newsletter prevede anche approfondimenti tematici (ambiente, risparmio energetico, bioedilizia...) e focus legati ad uno specifico Paese di provenienza o settore tecnologico.

Per maggiori informazioni: www.to.camcom.it/toptech

TORINO CONGIUNTURA è una pubblicazione trimestrale che riporta i dati a consuntivo dell'andamento economico nella provincia di Torino, nucleo centrale dell'analisi è rappresentato dall'indagine congiunturale sull'industria manifatturiera. La pubblicazione presenta inoltre risultati di indagini, studi, ricerche e approfondimenti economici, passando in rassegna lo scenario internazionale e nazionale, per arrivare alla dimensione della provincia e ai singoli settori produttivi.

Per maggiori informazioni: www.to.camcom.it/torinocongiuntura

NEWSMERCATI è la newsletter del Gruppo delle Strutture Camerali per l'internazionalizzazione, cui collabora anche la Camera di commercio di Torino. Fornisce, ogni quindici giorni, informazioni su dogane, pagamenti, trasporti, contrattualistica, fiscalità, marchi e brevetti, oltre alla segnalazione di iniziative a supporto del business internazionale. Alla sua redazione collaborano professionisti nel campo del commercio internazionale, per accompagnare l'attività delle imprese italiane nei mercati europei ed extraeuropei.

Per maggiori informazioni: www.newsmercati.com

IMPRENDO DONNA è la newsletter bimestrale del Comitato per la Promozione dell'Imprenditoria femminile costituito presso la Camera di commercio di Torino. Si rivolge ad un pubblico prevalentemente femminile e fornisce informazioni e approfondimenti sull'imprenditoria rosa, oltre ad un puntuale aggiornamento sulle iniziative promosse dal Comitato, dalle associazioni che ne fanno parte e dalle istituzioni con cui collabora.

Per maggiori informazioni: www.to.camcom.it/imprendodonna